



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 329

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 5 marzo 2020

I N D I C E

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro):

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 3
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 3)</i>	» 7

Commissioni permanenti

2^a - Giustizia:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 8
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 114)</i>	» 11

4^a - Difesa:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 29)</i>	» 12
---	------

6^a - Finanze e tesoro:

<i>Plenaria</i>	» 13
---------------------------	------

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

<i>Plenaria</i>	» 19
---------------------------	------

10^a - Industria, commercio, turismo:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 88)</i>	» 28
---	------

12^a - Igiene e sanità:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 125)</i>	» 29
<i>Plenaria</i>	» 29

14^a - Politiche dell'Unione europea:

<i>Plenaria</i>	» 31
---------------------------	------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Giovedì 5 marzo 2020

Plenaria

12^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
BAGNAI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, del Consiglio, del 10 ottobre 2017, relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (n. 143)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il presidente BAGNAI, per ragioni logistiche, ritiene opportuno verificare la disponibilità di un'aula più capiente rispetto alle Commissioni riunite. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,55 riprende alle ore 10.

I relatori MIRABELLI (PD) e DE BERTOLDI (Fdi) consegnano una relazione alla Presidenza, sui contenuti, specificando i tratti salienti dell'Atto in titolo.

Il relatore MIRABELLI (PD) fa presente che lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato sulla base della delega contenuta nell'articolo

8 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), è volto a dare attuazione alla direttiva UE 2017/852 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (c.d. Direttiva DRM – *Dispute Resolution Mechanism*) il cui recepimento era previsto entro il 30 giugno 2019. Rifacendosi alla relazione consegnata sintetizza i contenuti dell'articolato, rimettendosi alla discussione per ulteriori approfondimenti.

Dopo che il relatore per la 6^a Commissione DE BERTOLDI (*FdI*) ha ipotizzato lo svolgimento di audizioni, il PRESIDENTE invita a considerare che il termine per l'espressione del parere è già decorso e solo grazie alla disponibilità del Governo le Commissioni sono abilitate a procedere: sarebbe pertanto opportuno evitare ulteriori dilatazioni dei tempi.

La sottosegretaria GUERRA riconferma la disponibilità del Governo, fermo restando un termine non ulteriormente prorogabile al 31 marzo prossimo.

I senatori CALIENDO (*FIBP-UDC*) e PILLON (*L-SP-PSd'Az*) esprimono dubbi sul contenuto dello schema di decreto, evidenziando la complessità della tematica: essa renderebbe difficile adattare i meccanismi di risoluzione delle controversie, esistenti nell'ordinamento nazionale, con l'oggetto del contenzioso prefigurato nella direttiva 2017/852.

Non facendosi osservazioni il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario (n. 155)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il relatore per la 2^a Commissione, senatrice EVANGELISTA (*M5S*), introduce il provvedimento, chiarendo che lo schema di decreto legislativo in esame, in conformità alla delega conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), intende recepire nell'ordinamento le disposizioni della direttiva (UE) 2017/828, che ha modificato la direttiva 2007/36/CE (*Shareholders Rights Directive* o «SHRD») in tema di incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.

Il processo di recepimento della direttiva è stato avviato con il decreto legislativo n. 49 del 2019, sulla base della predetta legge n. 163 del 2017, in assenza di specifici criteri di delega. Con la legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018) sono stati indicati taluni principi e criteri direttivi specifici per la compiuta attuazione della direttiva SHRD2, in particolare con riferimento all'adeguamento dell'impianto

sanzionatorio volto a reprimere la violazione dei nuovi obblighi introdotti dalla disciplina europea.

Passando all'esame del testo, per le parti di competenza, si sofferma sull'articolo 2, che riformula, estendendone l'ambito di applicazione e la forbice edittale, le sanzioni relative alle violazioni della disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari, che assume rilevanza con riferimento all'identificazione degli azionisti, alla trasmissione delle informazioni rilevanti ed all'agevolazione dell'esercizio dei diritti dei soci; le sanzioni amministrative in materia di informazioni sul governo societario e di politica di remunerazione e compensi corrisposti, applicabili nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati; le sanzioni relative alle violazioni della disciplina delle operazioni con parti correlate.

Il successivo articolo 3 introduce modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2005 recante il Codice delle assicurazioni private, al fine di consolidare il quadro normativo che regola il sistema di *governance* delle imprese di assicurazione o riassicurazione italiane, con particolare riguardo ai requisiti e criteri per la valutazione dell'idoneità delle figure apicali e degli azionisti, alle politiche di remunerazione nonché ai poteri di intervento dell'IVASS a tutela del corretto funzionamento delle imprese operanti nel settore.

Infine, l'articolo 4 contiene le disposizioni transitorie e finali, mentre l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Informa conclusivamente che sono pervenute alcune osservazioni sul testo da parte dell'ANIA, che si riserva di approfondire e valutare, nonché dell'Assonime.

Interviene poi il relatore per la 6^a Commissione, senatore BUCCARELLA (*Misto*), che riferisce per gli aspetti di specifica competenza, precisando che la direttiva 2017/828/UE ha introdotto nuovi strumenti normativi volti ad assicurare che le società abbiano il diritto di identificare i propri azionisti e che gli intermediari agevolino l'esercizio dei diritti da parte dell'azionista, ivi compreso il diritto di partecipare e votare nelle assemblee generali. L'obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza nelle relazioni fra l'impresa e i soci, nonché la capacità di coinvolgere in modo stabile gli azionisti nel governo societario e semplificare l'esercizio dei relativi diritti. Viene inoltre richiesto a investitori istituzionali e gestori di attività, che detengono di norma diverse posizioni azionarie, anche rilevanti, in aziende quotate, di fare *disclosure* sulla propria politica di impegno nelle società partecipate e sulla politica di investimento. Sono inoltre dettati presidi informativi e procedurali relativi alla politica di remunerazione degli amministratori e alle operazioni con parti correlate.

Infine evidenzia che l'articolo 1 reca una modifica formale al quarto comma dell'articolo 90-*quinquies* del TUF, per mezzo della quale viene corretto un difetto di coordinamento normativo derivante dai lavori di adeguamento dell'ordinamento nazionale ad una direttiva diversa da quella oggetto di recepimento, ovvero la direttiva 2014/64/UE (*Markets in financial instruments directive* – «MiFID» 2).

Per la rimanente parte del provvedimento si rimette alla relazione svolta dalla senatrice Evangelista.

In conclusione segnala a sua volta che l'Assonime ha inviato alcune osservazioni sul testo che si riserva di valutare ai fini del prosieguo dell'esame e della redazione del parere da sottoporre alle Commissioni riunite.

Si apre il dibattito.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) considera del tutto condivisibili le sottolineature da parte dell'ANIA, in quanto, per come è stato redatto lo schema di decreto legislativo, si pone un problema di asimmetria e di interpretazione rispetto al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente BAGNAI, in considerazione dell'alto numero di richieste di audizioni pervenute con riferimento all'esame in sede redigente dei disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243 e 1661 in materia di giustizia tributaria, propone di rinviarne l'esame e convoca, subito dopo il termine della seduta, un Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, al fine di individuare le modalità più idonee per svolgere la fase istruttoria.

Concordano le Commissioni riunite.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente BAGNAI avverte che è convocato l'Ufficio di Presidenza al termine della seduta.

La seduta termina alle ore 10,25.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
BAGNAI

Orario: dalle ore 10,35 alle ore 10,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 5 marzo 2020

Plenaria

154^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 10,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (n. 151)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Sulla proposta di parere favorevole con osservazione, avanzata ieri dal relatore e pubblicata in allegato, si aprono le dichiarazioni di voto.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) dichiara voto contrario, giudicando assolutamente insufficiente la portata dell'osservazione proposta: si sarebbe dovuto invece condizionare il parere alla rimozione di tutte le disposizioni che impropriamente estendono la responsabilità di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 ai reati contro la pubblica amministrazione.

Concorda il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*).

Il sottosegretario FERRARESI dichiara che invece il Governo è soddisfatto dalla proposta del relatore come formulata, tanto è vero che intende tener conto dell'osservazione; essa salvaguarda il principio secondo cui la responsabilità dell'ente scatta soltanto quando sono lesi gli interessi dell'Unione europea. Pertanto, solo nella misura in cui il concorso nel reato del pubblico ufficiale sarà possibile, da parte di un dirigente di società o persona giuridica privata, scatterà la previsione che è contenuta nello schema di decreto.

La Commissione, accertata la presenza del numero legale, conviene quindi a maggioranza sulla proposta di parere favorevole con osservazione avanzata dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Ai senatori CUCCA (*IV-PSI*) e URRARO (*L-SP-PSd'Az*) che evidenziano la ricaduta sui lavori nelle sedi giudiziarie napoletane della situazione epidemiologica complessiva, il PRESIDENTE replica ricordando che nell'imminente Ufficio di Presidenza si deciderà la calendarizzazione della sede consultiva sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 9 del 2020: qualunque proposta di ulteriore dilatazione delle misure di sospensione dei termini potrà essere utilmente avanzata in quella sede.

La seduta termina alle ore 11.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 151**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, osservando altresì che i reati di peculato presuppongono che l'autore del reato sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che abbia, per ragione di ufficio o servizio, il possesso o disponibilità della cosa o denaro e se ne appropri. Non appare chiaro, quindi, come possa configurarsi in tali casi la circostanza che il reato sia realizzato nell'interesse dell'ente stesso, cui l'autore è legato da rapporto funzionale e dunque come possa a tali ipotesi applicarsi la disciplina sanzionatoria.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 114

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 11 alle ore 11,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

DIFESA (4^a)

Giovedì 5 marzo 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 29

Presidenza della Presidente
GARAVINI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,20

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMMIRAGLIO DI DIVISIONE GIACINTO OTTAVIANI,
CAPO DEL I REPARTO DELLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA, IN RELAZIONE
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1458 (DISCIPLINA DELLA RISERVA SELEZIONATA
DELLE FORZE ARMATE)*

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 5 marzo 2020

Plenaria**165^a Seduta***Presidenza del Presidente*
BAGNAI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 9,15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il PRESIDENTE introduce lo svolgimento delle odierne procedure informative.

Il sottosegretario GUERRA risponde all'interrogazione 3-01273 del senatore Tosato, chiarendo in premessa che la gestione degli sportelli decentrati degli uffici territoriali – compresa la loro apertura e chiusura – è demandata alle valutazioni delle strutture locali sulla base della loro conoscenza del territorio. Nel caso di specie, con proprio atto del 4 dicembre 2019, il direttore provinciale di Verona ha effettivamente disposto la chiusura dello sportello di Caprino Veronese a decorrere dal 1° gennaio 2020. Tale decisione è stata motivata dalla carenza di personale e dunque dall'impossibilità di assicurare un adeguato presidio della struttura. Con successivo atto del 23 dicembre, il direttore provinciale ha differito di un mese (al 31 gennaio 2020) la chiusura dello sportello, riservandosi nel frattempo di valutare le richieste di un suo mantenimento presentate dai sindaci del comprensorio e dalle categorie professionali. Venendo incontro alle predette richieste, il provvedimento di chiusura è stato infine revocato ed è stato disposto – con atto del direttore provinciale del 24 gennaio

2020, in vigore dal 4 febbraio – che lo sportello assicuri il servizio tutti i martedì, dalle ore 8.30 alle ore 16.

In ultimo ricorda che ormai da tempo l’Agenzia, come tutti gli altri enti e amministrazioni, pubbliche e private, ha reso disponibile sul canale telematico la maggior parte dei servizi destinati ai contribuenti, sicché i cittadini e i professionisti possono oggi svolgere quasi tutti gli adempimenti da casa o dallo studio, senza doversi recare fisicamente in ufficio. L’apertura per un giorno a settimana garantisce, dunque, la fruibilità del servizio per quei cittadini che non ritengono di volersi avvalere dei servizi telematici.

Interviene in replica il senatore TOSATO (*L-SP-PSd’Az*), che, dopo aver brevemente richiamato i principali elementi della vicenda oggetto della interrogazione a sua firma, si dichiara soddisfatto della risposta. Sottolinea peraltro che decisioni che riguardano la chiusura di uffici pubblici non dovrebbero essere adottate prima di un confronto con gli amministratori locali, che più di ogni altro sono in grado di rappresentare le esigenze dei cittadini, dei professionisti e delle imprese.

Il PRESIDENTE sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,20, riprende alle ore 9,25.

Il sottosegretario GUERRA risponde quindi all’interrogazione 3-01329 del senatore De Bertoldi, precisando che, per quanto attiene al processo di revisione del trattato istitutivo del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), nella sua lettera del 5 dicembre 2019 al presidente del Vertice Euro, Charles Michel, il presidente dell’Eurogruppo Centeno ha chiarito che l’Eurogruppo ha continuato a lavorare, in linea con le indicazioni del Vertice Euro del 21 giugno 2019, su tutti gli elementi del «pacchetto globale di approfondimento dell’Unione economica e monetaria (UEM)». In particolare, l’Eurogruppo ha proseguito i lavori sulla riforma del MES, sull’ulteriore rafforzamento dell’Unione bancaria e sulle questioni in sospeso inerenti lo strumento di Bilancio per la convergenza e la competitività (BICC) per l’Area Euro. In quella occasione (4 dicembre 2019), l’Eurogruppo ha, quindi, raggiunto un accordo di massima («*agreement in principle*»), ma con riserva della conclusione delle procedure nazionali, su un insieme di documenti correlato alla riforma del MES.

Come noto, la stessa lettera evidenziava che rimanevano da chiarire ancora alcuni elementi, in particolare legati allo *status* giuridico (annessione o meno al Trattato) dei Termini di riferimento (ToRs) delle *Collective action clauses* (CaCs). Per quest’ultime, tuttavia, si specificava – su esplicita richiesta dell’Italia – l’importanza di prevedere meccanismi di «sub-aggregazione» delle modalità di voto, al fine di tenere conto delle peculiarità nazionali caratterizzanti i Titoli di Stato.

Riguardo gli altri aspetti inerenti l’approfondimento dell’UEM e, in particolare, l’Unione Bancaria, l’Eurogruppo prendeva solo nota («*took*

note») della relazione del Presidente del gruppo di lavoro ad alto livello (HLWG) su una tabella di marcia per rafforzare ulteriormente l'Unione bancaria e dei progressi costanti realizzati sulle misure di riduzione del rischio. Pertanto, non essendo stato raggiunto un accordo, l'Eurogruppo ha chiesto all'HLWG di proseguire i lavori su tutti gli elementi ma – punto importante – solo su base consensuale.

Nella Dichiarazione del Vertice Euro del 13 dicembre 2019 è stato, quindi, dato mandato all'Eurogruppo di proseguire i lavori sul pacchetto di riforme del MES, con riserva della conclusione delle procedure nazionali, e di proseguire i lavori su tutti gli elementi inerenti l'ulteriore rafforzamento dell'Unione bancaria, ancora una volta, su base consensuale. Come emerge dalla lettera di sintesi del 30 gennaio 2020 del presidente Centeno, nella riunione di gennaio l'Eurogruppo ha unicamente discusso del programma di lavoro del I semestre del 2020 riguardo all'approfondimento dell'UEM, senza adottare ulteriori decisioni al riguardo.

In particolare, per quanto concerne la riforma del MES, il presidente Centeno ha precisato che si sarebbe dovuto continuare a lavorare per chiarire lo *status* giuridico dei ToRs delle CACs e per una possibile conclusione del *loan facility agreement* tra il MES ed il *Single resolution board* (SRS).

Sul *backstop* comune, si è discussa la tempistica per una possibile introduzione anticipata rispetto alla fine del periodo di transizione nel 2024 («*early introduction*»).

Centeno, nella stessa lettera, esprimeva anche l'intenzione dell'Eurogruppo di raggiungere un accordo politico finale sulla revisione del Trattato istitutivo del MES nella riunione del prossimo marzo, con riserva della conclusione delle procedure nazionali.

Sull'Unione bancaria, compreso il Sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS), veniva confermata l'intenzione di proseguire i lavori avvalendosi dell'HLWG.

Il testo di modifica del Trattato istitutivo del MES, pertanto, non è stato oggetto di ulteriore decisione durante l'Eurogruppo di gennaio né, chiaramente, è stato firmato. Solo a seguito di un accordo politico finale, atteso per il mese di marzo, si potrà procedere alla firma del nuovo Trattato e, quindi, potrà essere avviato il processo di ratifica coinvolgendo i Parlamenti nazionali.

Per quanto attiene alle considerazioni del Governo sul presunto eccesso di regolamentazione bancaria di derivazione europea e l'impatto sull'accesso al credito per le PMI, l'interrogante menziona il quadro regolatorio previsto da Basilea III, che ha costituito la risposta alla ritenuta non adeguatezza, alla luce della crisi del 2007-2008, del precedente *corpus* regolamentare. In particolare, la crisi aveva evidenziato un trattamento inadeguato, in termini di reale apprezzamento del rischio, dei rischi genericamente indicati come rischi finanziari, ovvero rischio di mercato, di controparte e di liquidità e una definizione di patrimonio di vigilanza poco stringente e che, nel tempo, aveva portato all'inclusione nel patrimonio regolamentare a fini regolamentari di poste che non hanno dimostrato di pos-

sedere una adeguata capacità di assorbimento delle perdite. L'accordo di Basilea III ha comportato un incremento significativo dei requisiti di capitale per i rischi di mercato e di controparte e l'introduzione di due indicatori di liquidità, uno a breve (*Liquidity coverage ratio*, o LCR) e uno a medio-lungo termine (*Net funding stability ratio*, o NFSR); l'introduzione di un indicatore di leva finanziaria, non ponderato per il rischio.

L'accordo di Basilea III è stato rivisto tra la fine del 2017 e il 2019 e la revisione si dovrebbe tradurre in estrema sintesi in maggiori accantonamenti prudenziali (anche se l'impatto per le banche italiane non è considerato particolarmente rilevante). La regolamentazione prudenziale, indubbiamente più stringente, ha contribuito a rendere le banche italiane più resilienti e il divario tra il grado medio di patrimonializzazione delle banche significative dei paesi partecipanti al Meccanismo di vigilanza unico (*Single Supervisory Mechanism*, SSM) e quello delle banche significative italiane si è considerevolmente ridotto. Continua la riduzione della rischiosità degli attivi delle banche italiane, attraverso la cessione dei crediti deteriorati. Non ci sono evidenze di una riduzione del credito al settore privato quanto piuttosto di un mantenimento dell'ammontare dei flussi, come anche evidenziato dai dati a dicembre 2019 pubblicati dalla Banca d'Italia.

Quanto alla difesa degli interessi italiani in Europa, dopo aver evidenziato che l'attuale Governo non ha preso parte ai procedimenti normativi di recepimento dell'Accordo di Basilea III nell'ordinamento europeo, il Sottosegretario sottolinea l'azione italiana, costante negli anni, in tema di supporto alle PMI, che ha portato alla previsione fin dal 2013 del cosiddetto «fattore di sostegno alle PMI» (*SME supporting factor*), che si concretizzava in un fattore di ponderazione che permette di ridurre l'accantonamento di capitale di vigilanza effettuato dalle banche a fronte di fidi fino a 1,5 milioni di euro erogati alle PMI. Con il più recente «pacchetto bancario» è stato previsto un ulteriore potenziamento di tale fattore di sostegno, con l'ampliamento del valore delle esposizioni da 1,5 a 2,5 milioni per i finanziamenti operati dalle banche nei confronti delle piccole e medie imprese ai fini dell'applicazione di un minore assorbimento di capitale.

Per quanto attiene, infine, alla rispondenza al quadro regolamentare delle procedure di erogazione dei crediti applicate dalle banche italiane, si rappresenta che tali procedure sono regolate dal quadro normativo richiamato e risultano in linea con il medesimo, come descritto.

Interviene in replica il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), che si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta, riservandosi comunque di approfondirla più compiutamente appena disponibile in forma scritta.

Relativamente alla riforma del Meccanismo europeo di stabilità (MES), visto che l'accordo politico dovrebbe concretizzarsi entro la fine di marzo, auspica una nuova audizione del Ministro dell'economia e richiama con forza la necessità che il Parlamento si esprima sul futuro del sistema bancario e delle finanze dello Stato.

Quanto invece all'accesso al credito per le piccole e medie imprese, non concorda con quanto dichiarato dal sottosegretario Guerra, in quanto, come confermato dalle associazioni di categoria del settore, l'eccesso di regolamentazione bancaria è fonte di diverse difficoltà. Segnala infine un documento elaborato dalla Fondazione banca Alta Toscana, nel quale si fa riferimento agli svantaggi prodotti dalle norme introdotte nella passata legislatura a danno delle banche territoriali e alla mancata possibilità per le casse rurali di usufruire di alcune disposizioni contenute nell'accordo denominato Basilea IV.

Il sottosegretario GUERRA risponde poi alla interrogazione 3-011336 del senatore Lannutti ed altri, rappresentando preliminarmente che il Ministero dell'economia definisce le linee generali di politica legislativa e le misure di regolamentazione del sistema bancario e finanziario.

Per quanto attiene, in particolare, alla condotta degli intermediari nonché alla validità dei contratti in questione, la Banca d'Italia, sentita in proposito quale Autorità di vigilanza, ha fatto presente che l'*Abbey National Plc* ha avviato la propria operatività nel nostro Paese il 1° gennaio 1994 chiudendola il 31 dicembre 2003, con la cessione di tutte le attività e passività ad una banca del Gruppo Unicredit.

I contratti oggetto dell'interrogazione parlamentare sono stati collocati da Abbey nel periodo 1997-2001. In quel periodo erano in vigore le disposizioni di carattere generale in materia di trasparenza bancaria previste dal Testo Unico Bancario (articoli 115 e seguenti). Non erano ancora state emanate le disposizioni attuative per disciplinare nel dettaglio forma, contenuto e modalità della pubblicità.

La Banca d'Italia ha gestito cinque esposti nei confronti di *Abbey National Plc* relativi alla stipula di contratti «Assimutuo» (ricevuti tra agosto 2013 e ottobre 2019) e una segnalazione generica sulla vicenda inviata da un'associazione dei consumatori (ADUC). L'Istituto ha contattato Unicredit chiedendo di rispondere all'esponente e ha trasmesso all'IVASS gli esposti laddove quest'ultima non fosse già in indirizzo.

L'Arbitro bancario finanziario ha trattato soltanto quattro ricorsi (ricevuti tra ottobre 2013 e luglio 2019) relativi alla stipula di contratti «Assimutuo» presentati nei confronti di Unicredit (che come sopra riportato aveva acquisito le attività e passività di Abbey National Plc). In tre casi i ricorsi sono risultati inammissibili per incompetenza temporale (contratti stipulati nel 1998 e nel 1999) o per materia (oggetto della controversia era il contratto di capitalizzazione, ritenuto dall'ABF avere natura assicurativa). In un altro caso (vedi decisione numero 5952 del 15 settembre 2014) il Collegio ha stigmatizzato il comportamento contraddittorio e contrario agli obblighi di correttezza e trasparenza tenuto dalla banca per aver richiesto, alla scadenza del contratto, due importi diversi in momenti differenti relativamente alla somma dovuta a integrazione: il Collegio ha quindi condannato l'intermediario a richiedere al cliente quanto chiesto la prima volta.

La Banca d'Italia ha infine fatto presente che, nell'ambito delle proprie competenze, sta seguendo con attenzione la tematica.

Per quanto attiene, infine, alle problematiche correlate al risarcimento degli asseriti danni inferti ai contraenti, nel rinviare alle competenti sedi giudiziarie, si prende atto di quanto segnalato dagli interroganti circa la recente sentenza del tribunale di Roma conclusasi con esito positivo per i mutuatari stante la condanna della compagnia assicurativa, oggi Aviva Life, a liquidare a favore della banca beneficiaria un capitale fisso di importo pari al capitale mutuato. Il tutto con la conseguenza che resterebbe a carico della stessa assicurazione, e non del contraente *retail*, il rischio che, alla scadenza dei due contratti collegati, il capitale determinato sulla base delle rivalutazioni dei premi assicurativi mensili corrisposti dall'assicurato e delle relative rivalutazioni risulti inferiore al capitale mutuato.

Il senatore LANNUTTI (*M5S*) prende la parola in replica e, dopo essersi scusato per il ritardo, si dichiara insoddisfatto della risposta. Denuncia infatti che, nonostante le varie pronunce della magistratura, si continuano a registrare vessazioni, abusi e soprusi nei confronti dei cittadini da parte degli istituti bancari. Giudica inaccettabile che si continuino a violare i diritti dei risparmiatori e che la stessa Banca d'Italia, che pure dovrebbe tutelare il risparmio, si mostri così poco attenta nei confronti del fenomeno.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Guerra per il suo contributo e dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 9,45.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 5 marzo 2020

Plenaria

125^a Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REDIGENTE

(1727) SANTILLO ed altri. – Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati due emendamenti, pubblicati in allegato, e che è in distribuzione il parere della Commissione lavoro.

L'esame del provvedimento si concluderà non appena saranno pervenuti i restanti pareri.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (n. 148)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il relatore D'ARIENZO (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (*pubblicato in allegato*).

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), alla luce del contenuto dei pareri del Garante per la protezione dei dati personali e della 14^a Commissione permanente citati nelle premesse, ritiene che l'osservazione relativa alla compatibilità con il quadro normativo europeo dei commi 4 e 5 dell'articolo 12 dello schema di decreto dovrebbe essere rafforzata.

In esito a un breve dibattito nel quale intervengono i senatori CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) e RICCIARDI (*M5S*) e il presidente COLTORTI, la senatrice VONO (*IV-PSI*) suggerisce una nuova formulazione dell'osservazione in questione.

Il relatore D'ARIENZO (*PD*) presenta un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che recepisce i suggerimenti della senatrice Vono.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni del Relatore, che risulta approvato.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (n. 149)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il relatore FEDE (M5S) illustra uno schema di parere favorevole (*pubblicato in allegato*).

Il senatore CIOFFI (M5S) chiede un chiarimento in merito alla formulazione dell'articolo 2 dello schema di decreto. Pur cosciente del fatto che il provvedimento in esame concerne fundamentalmente l'armonizzazione all'interno del territorio dell'Unione europea, si chiede se non sia il caso di svolgere una riflessione sulla necessità di garantire il rispetto delle regole da parte dei vettori esterni all'Unione europea.

Il relatore FEDE (M5S) fornisce il chiarimento richiesto dal senatore Cioffi, segnalando che la nuova formulazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 286 del 2005, introdotta dall'articolo 2 dello schema in esame, è più restrittiva rispetto a quella vigente.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 9,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 148

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (n. 148)

premessi che:

- il provvedimento in esame stabilisce le modalità di comunicazione del numero e delle informazioni delle persone a bordo delle navi da passeggeri, al fine di migliorare il livello di sicurezza e accrescere la possibilità di salvataggio dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso porti di Stati membri della Comunità nei casi di emergenza, nonché di garantire una gestione più efficace delle operazioni di ricerca e soccorso e delle altre conseguenze degli incidenti in mare;

- in allegato allo schema di decreto il Governo ha trasmesso il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali, contenente alcune osservazioni e una condizione;

- tra l'altro, il Garante ha espresso forti perplessità sulla compatibilità con le norme europee oggetto di attuazione, nonché con i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 18 della legge di delegazione europea 2018, dei commi 4 e 5 dell'articolo 12 dello schema, in virtù dei quali i dati raccolti ai sensi dell'articolo 5 sono, altresì, utilizzati per i controlli di frontiera di cui al Regolamento (UE) 2016/399, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, e che rimettono ad un decreto ministeriale la disciplina delle modalità tecniche relative al trasferimento, trattamento, conservazione, tipologia e formato dei dati al Ministero dell'interno, nonché di quelle relative al raffronto informatico dei dati con quelli conservati nelle altre banche dati nazionali, europee e internazionali contenenti informazioni utili al controllo delle frontiere;

- anche la Commissione Politiche dell'Unione europea, nelle osservazioni rese il 4 marzo 2020, ha affermato che tale ulteriore utilizzo dei dati raccolti: «... non è previsto dalla direttiva e, anzi, sembra essere con essa incompatibile, tenendo conto che all'articolo 5, paragrafo 4, la

direttiva stabilisce che: "Fatti salvi altri obblighi giuridici ai sensi della legislazione dell'Unione e nazionale sulla protezione dei dati, i dati personali raccolti ai fini della presente direttiva non sono trattati e usati per altri scopi"»;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– valuti il Governo i contenuti del parere del Garante per la protezione dei dati personali e, in particolare, la compatibilità con il quadro normativo europeo dei commi 4 e 5 dell'articolo 12 dello schema di decreto, anche alla luce delle osservazioni della Commissione Politiche dell'Unione europea riportate in premessa;

– con riguardo agli interventi per la tracciabilità delle movimentazioni delle unità navali nei porti, valuti il Governo l'impiego del sistema telematico PMIS per lo scambio delle informazioni di interesse commerciale previste tra armatori, proprietari, agenti raccomandatari, avvisatori marittimi, compagnie o comandanti delle navi e le autorità marittime, l'agenzia delle dogane, gli altri uffici interessati.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 148**

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (n. 148);

premessi che:

– il provvedimento in esame stabilisce le modalità di comunicazione del numero e delle informazioni delle persone a bordo delle navi da passeggeri, al fine di migliorare il livello di sicurezza e accrescere la possibilità di salvataggio dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso porti di Stati membri della Comunità nei casi di emergenza, nonché di garantire una gestione più efficace delle operazioni di ricerca e soccorso e delle altre conseguenze degli incidenti in mare;

– in allegato allo schema di decreto il Governo ha trasmesso il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali, contenente alcune osservazioni e una condizione;

– tra l'altro, il Garante ha espresso forti perplessità sulla compatibilità con le norme europee oggetto di attuazione, nonché con i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 18 della legge di delegazione europea 2018, dei commi 4 e 5 dell'articolo 12 dello schema, in virtù dei quali i dati raccolti ai sensi dell'articolo 5 sono, altresì, utilizzati per i controlli di frontiera di cui al Regolamento (UE) 2016/399, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, e che rimettono ad un decreto ministeriale la disciplina delle modalità tecniche relative al trasferimento, trattamento, conservazione, tipologia e formato dei dati al Ministero dell'interno, nonché di quelle relative al raffronto informatico dei dati con quelli conservati nelle altre banche dati nazionali, europee e internazionali contenenti informazioni utili al controllo delle frontiere;

– anche la Commissione Politiche dell'Unione europea, nelle osservazioni rese il 4 marzo 2020, ha affermato che tale ulteriore utilizzo dei dati raccolti: «... non è previsto dalla direttiva e, anzi, sembra essere con essa incompatibile, tenendo conto che all'articolo 5, paragrafo 4, la

direttiva stabilisce che: "Fatti salvi altri obblighi giuridici ai sensi della legislazione dell'Unione e nazionale sulla protezione dei dati, i dati personali raccolti ai fini della presente direttiva non sono trattati e usati per altri scopi"»;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– verifichi e valuti il Governo i contenuti del parere del Garante per la protezione dei dati personali e, in particolare, le condizioni e la compatibilità con il quadro normativo europeo dei commi 4 e 5 dell'articolo 12 dello schema di decreto, anche alla luce delle osservazioni della Commissione Politiche dell'Unione europea riportate in premessa;

– con riguardo agli interventi per la tracciabilità delle movimentazioni delle unità navali nei porti, valuti il Governo l'impiego del sistema telematico PMIS per lo scambio delle informazioni di interesse commerciale previste tra armatori, proprietari, agenti raccomandatari, avvisatori marittimi, compagnie o comandanti delle navi e le autorità marittime, l'agenzia delle dogane, gli altri uffici interessati.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 149

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (n. 149),

premessi che:

– la direttiva che il provvedimento in esame intende recepire stabilisce prescrizioni relative alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti;

– lo schema di decreto interviene dunque sul decreto legislativo n. 286 del 2005, con il quale è stata recepita la direttiva 2003/59/CE, e sul codice della strada, in relazione a taluni aspetti della disciplina delle patenti di guida;

– in particolare, con l'articolo 1 si stabilisce che gli obblighi di qualificazione siano applicabili a tutti i conducenti di veicoli la cui guida richieda patenti di categoria C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, indipendentemente dallo svolgimento dell'attività professionale di trasporto;

– l'articolo 2, nel definire l'ambito di applicazione, dispone che obblighi di qualificazione e formazione periodica debbano applicarsi ai cittadini di uno Stato membro e ai cittadini di un Paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa;

– all'articolo 3 vengono disposte le deroghe all'applicazione della normativa in considerazione delle specificità di taluni conducenti di veicoli;

– l'articolo 4 conferma l'obbligo di rinnovare ogni cinque anni la qualificazione mediante la frequenza di un apposito corso di formazione, da svolgersi in Italia;

– con l'articolo 8 si apportano modifiche agli allegati I e II del decreto legislativo n. 286 del 2005 per aggiornare i programmi dei corsi per la qualificazione iniziale e la formazione periodica nonché il modello della carta di qualificazione;

– preso atto che la 14^a Commissione permanente ha rilevato l'opportunità per il futuro di estendere l'armonizzazione normativa anche alle indicazioni stradali e al coordinamento nella rilevazione delle infrazioni e nella connessa riscossione delle sanzioni,

esprime parere favorevole.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1727**

Art. 1.

1.1

RIPAMONTI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di Funivie Spa di Savona» con le seguenti: «funiviario di Savona in concessione alla società Funivie Spa».

Art. 2.

2.1

RIPAMONTI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica sostituire le parole: «di Funivie Spa di Savona» con le seguenti: «funiviario di Savona in concessione alla società Funivie Spa»;*

b) *al comma 1 sostituire le parole: «di Funivie Spa di Savona» con le seguenti: «funiviario di Savona in concessione alla società Funivie Spa»;*

c) *al comma 2 sostituire le parole: «di Funivie Spa di Savona» con le seguenti: «funiviario di Savona in concessione alla società Funivie Spa».*

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 5 marzo 2020

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 88

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,10

AUDIZIONE INFORMALE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE, UTILITIES E SICUREZZA DI CONFCOMMERCIO NELL'AMBITO DELL'ATTO N. 397 (AFFARE ASSEGNATO SULLA RAZIONALIZZAZIONE, LA TRASPARENZA E LA STRUTTURA DI COSTO DEL MERCATO ELETTRICO E SUGLI EFFETTI IN BOLLETTA IN CAPO AGLI UTENTI)

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 5 marzo 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 125

Presidenza del Presidente
COLLINA

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 10,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

126^a Seduta

Presidenza del Presidente
COLLINA

La seduta inizia alle ore 10,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce in ordine alla programmazione dei lavori concordata in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione appena conclusa.

Nel corso della prossima settimana, saranno posti all'ordine del giorno della Commissione gli atti del Governo n. 157 (radiazioni ionizzanti) e n. 163 (misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie) e il disegno di legge n. 1746

(decreto-legge n. 9 del 2020 – emergenza epidemiologica da COVID-19). Previa intesa con la Presidenza della Commissione 11^a, sarà posto all'ordine giorno delle Commissioni 11^a e 12^a riunite l'atto del Governo n. 153 (protezione lavoratori da rischi agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro).

Nel corso delle settimane successive saranno trattati in via prioritaria i seguenti argomenti: disegno di legge in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, non appena trasmesso dalla Camera; disegno di legge n. 1201 (trasparenza rapporti tra imprese e operatori nel settore sanitario); disegni di legge n. 716 e connessi (epilessia); disegni di legge n. 299 e connessi (fibromialgia); disegni di legge n. 189 e connesso (disturbi del comportamento alimentare); disegno di legge n. 1346 (infermiere di famiglia); disegno di legge n. 638 (dirigenza sanitaria); disegno di legge n. 1441 (defibrillatori).

Sarà altresì avviato l'esame del disegno di legge n. 1660 (raggiungimento di *standard* qualitativi elevati dei prodotti agroalimentari italiani e riforma del sistema di prevenzione, programmazione e controllo nella sanità pubblica veterinaria) e degli eventuali, successivi provvedimenti suscettibili di trattazione congiunta.

Previo raccordo con la Presidenza della 7^a Commissione, si darà corso all'istruttoria sul disegno di legge n. 1106 (*Teaching Hospital*), in sede di Uffici di Presidenza delle Commissioni 7^a e 12^a riunite.

Saranno inoltre assunti contatti con la Presidenza della Commissione bilancio per concordare l'avvio della trattazione del documento XXII, n. 19, a prima firma del senatore Zaffini, volto alla istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dei disavanzi sanitari regionali e sulla inadeguata erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), assegnato in sede redigente alle Commissioni riunite 5^a e 12^a.

I disegni di legge n. 770 e connessi (vaccini) torneranno oggetto di trattazione dopo aver acquisito i dati sul monitoraggio previsto dalla normativa vigente.

Quanto alle indagini conoscitive già deliberate, si darà la priorità a quella sul numero unico 112 e a quella sulle RSA, ove possibile con svolgimento delle audizioni in video conferenza (tale modalità sarà osservata anche per le audizioni informali sui disegni di legge *in itinere* o di prossima trattazione).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,20.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 5 marzo 2020

Plenaria**157^a Seduta***Presidenza del Presidente*
LICHERI*La seduta inizia alle ore 10,40.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Interviene la senatrice GINETTI (*IV-PSI*) per suggerire che, considerata la situazione di natura emergenziale, in rapida evoluzione, la Commissione sia celere, per quanto possibile e opportuno, nello svolgimento dell'esame di atti di propria competenza e nell'adozione delle connesse deliberazioni.

Si apre un articolato dibattito sul tema, in cui intervengono i senatori GIANNUZZI (*M5S*), FEDELI (*PD*), LOREFICE (*M5S*), FAZZOLARI (*FdI*), TESTOR (*FIBP-UDC*) e TOSATO (*L-SP-PSd'Az*).

Il PRESIDENTE, preso atto delle diverse posizioni dei Gruppi, ritiene opportuno che la Commissione cerchi di concentrare il più possibile i momenti di riunione e di utilizzare, ove possibile, lo strumento della videoconferenza.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (n. 152)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, in assenza della relatrice, senatrice Gaudiano, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in titolo, che recepisce

nell'ordinamento interno la direttiva (UE) 2018/822, in forza della delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019).

La direttiva 2018/822 si colloca nel contesto delle misure adottate in ambito europeo al fine di rafforzare gli strumenti di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Essa apporta sostanziali modifiche alla direttiva 2011/16/UE, che ha stabilito specifiche procedure di cooperazione amministrativa tra Stati membri nel settore fiscale, prevedendo uno scambio di informazioni automatico (senza richiesta preventiva e a intervalli regolari) tra gli Stati membri con riferimento a specifiche categorie di reddito e di capitali.

In particolare, la nuova direttiva aggiunge, tra le categorie soggette allo scambio automatico obbligatorio di informazioni, anche quella dei meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili per attuare azioni di pianificazione fiscale aggressiva, finalizzate a ottenere un vantaggio fiscale. In tale ottica, la direttiva stabilisce che ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie per imporre agli intermediari l'obbligo di comunicazione alle autorità competenti delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri di cui sono a conoscenza, che sono in loro possesso o di cui hanno il controllo.

Lo schema di decreto in esame consta di 14 articoli.

L'articolo 1 delinea l'ambito applicativo del provvedimento: esso contiene le norme e le procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni, sui meccanismi transfrontalieri comunicati dagli intermediari all'Agenzia delle entrate, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e delle giurisdizioni estere con le quali siano in vigore specifici accordi sullo scambio automatico di informazioni.

L'articolo 2 reca le definizioni dei termini utilizzati nella normativa, mentre gli articoli 3 e 4 disciplinano gli obblighi di comunicazione sul meccanismo transfrontaliero, posti in capo agli intermediari e al contribuente, e gli esoneri da tale obbligo.

L'articolo 5 definisce il meccanismo transfrontaliero rilevante ai fini della comunicazione come quello per il quale risulti presente almeno uno degli «elementi distintivi» che sono indizio di un rischio di elusione o di evasione fiscale.

Gli articoli 6, 7 e 8 elencano la tipologia delle informazioni oggetto della comunicazione all'Agenzia delle entrate e stabiliscono i termini entro i quali comunicare.

L'articolo 9 disciplina le modalità di trasmissione delle informazioni tra l'Agenzia delle entrate e le altre autorità competenti degli Stati membri e delle giurisdizioni estere, mentre l'articolo 10 reca modifiche di coordinamento al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

L'articolo 11 introduce per gli intermediari e i contribuenti tenuti alle comunicazioni l'obbligo di conservazione per cinque anni dei documenti e dei dati relativi all'attuazione del meccanismo transfrontaliero.

L'articolo 12 stabilisce le disposizioni sanzionatorie per i casi di omessa comunicazione delle informazioni, l'articolo 13 prevede una clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 14 stabilisce che le disposizioni del decreto avranno effetto a decorrere dal 1° luglio 2020, in linea con quanto previsto dalla direttiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1105) COLTORTI ed altri. – Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile
(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore LOREFICE (*M5S*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che modifica la disciplina relativa alla trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2007, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.

L'obiettivo del provvedimento è quello di rendere maggiormente trasparenti e comprensibili le proposte tariffarie dei vari operatori di telefonia mobile presenti sul mercato delle telecomunicazioni, al fine di agevolare gli utenti a compiere le loro scelte in maniera più consapevole e conveniente.

Il disegno di legge si compone di un unico articolo, in cui sono previste le seguenti modifiche al testo vigente del decreto-legge n. 7 del 2007.

Al comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto viene aggiunto un periodo in cui si specifica che gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto e, in ogni caso, non possono farlo con un aggravio di costi o un peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del consumatore.

Si novella anche il comma 1-*quater* del citato articolo 1 del decreto, in cui si aggiunge che l'Autorità garante per le comunicazioni deve anche garantire che gli operatori dei servizi di telefonia mobile assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari, garantendo una «comunicazione semplice ed essenziale» che «faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione».

Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2007, si aggiunge un nuovo divieto di offerte e messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengano l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, mes-

saggistica istantanea e dei «servizi ancillari», come indicati dal nuovo comma 2.1 introdotto dal disegno di legge in esame.

Si introducono, quindi, due ulteriori commi. Il nuovo comma 2.1 definisce i «servizi ancillari di telefonia mobile» come i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio preattivato o non disattivabile, la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

Il nuovo comma 2.2 prevede che il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari debba comprendere i costi di tutti i servizi attivati, preattivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto di attivazione della scheda SIM, inclusi i servizi ancillari, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

A livello europeo, il relatore sottolinea che nella materia oggetto del disegno di legge è stata adottata la direttiva (UE) 2018/1972, recante il nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, entrata in vigore il 20 dicembre 2018 e il cui termine di recepimento è fissato al 21 dicembre 2020. Tra gli obiettivi del Codice europeo vi è quello di rafforzare la tutela dei consumatori. Esso contiene infatti norme volte a facilitare il cambiamento di fornitore, per i consumatori abbonati a pacchetti di servizi (che comprendono *internet*, TV, telefonia fissa e mobile) e il diritto a sottoscrivere contratti *internet* a prezzi accessibili per i gruppi vulnerabili (anziani, disabili e beneficiari di assistenza sociale).

Il Codice impone anche nuovi obblighi di trasparenza in relazione alle condizioni, ai prezzi e alla qualità dei servizi di comunicazione elettronica e prevede il diritto degli utenti finali di accedere gratuitamente ad almeno uno strumento di confronto dei diversi servizi offerti. Per consentire agli utenti finali di scegliere con piena cognizione di causa, il Codice prevede che le informazioni pertinenti richieste siano fornite prima della stipula del contratto, in un linguaggio chiaro e comprensibile e su un supporto durevole o, in caso sia impossibile e fatta salva la definizione di supporto durevole contenuta nella direttiva 2011/83/UE, in un documento messo a disposizione dal fornitore e notificato all'utente che sia facile da scaricare, aprire e consultare con dispositivi di uso comune tra i consumatori. Inoltre, al fine di semplificare la scelta degli utenti, ai fornitori è richiesto di presentare una sintesi dei termini contrattuali essenziali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,15.

